

Bozza 21 maggio 2015

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211,
1231, 1316, 1360, 1745 E 1763**

articolo29
famiglia, orientamento sessuale, identità di genere

Articolo 2

Art. 2.

S2.1

Malan

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2.

2.1

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

Stefani, Centinaio

Sopprimere l'articolo.

2.3

Mario Mauro

Sopprimere l'articolo.

2.4

Blundo, Fucksia

Sopprimere l'articolo.

2.5

Gasparri, Caliendo

Sopprimere l'articolo.

2.6

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

2.7

D'Ambrosio Lettieri, Zizza

Sopprimere l'articolo.

2.8

Sacconi, Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

2.9

Giovanardi

Sopprimere l'articolo.

2.10

Giovanardi, Torrisi

Sopprimere l'articolo.

2.11

Fasano

Sopprimere l'articolo.

2.12

Caliendo, Cardillo, Falanga, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente*). – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Unione civile*). – 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

Malan

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). – 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

Mario Mauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

Malan

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.16

Malan

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,"».

2.17

Malan

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

Malan

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

Malan

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

Malan

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

2.22

Mario Mauro

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

Fasano

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

Mario Mauro

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.25

Blundo, Fucksia

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

Sacconi, Giovanardi, Torrisi

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

Mario Mauro

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

Marinello, Giovanardi

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

Di Biagio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

Di Biagio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

Giovanardi, Sacconi, Marinello

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.33

Blundo, Fucksia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

”Art. 230-ter
(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”».

2.34

Mario Mauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

”Art. 230-ter.
(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”».

2.35

Fasano

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

”Art. 230-ter
(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”».

2.0.1

Caliendo, Cardiello, Falanga

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».